



Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi (Ordinanza sui biocidi, OBioc)

Modifica del 5 febbraio 2018

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente,*

visto l'articolo 9 capoverso 5 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹
sui biocidi (OBioc),

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 OBioc sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2018.

5 febbraio 2018

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

¹ RS 813.12

Allegato 1

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 11h lett. a, 22, 31 cpv. 1, 62c cpv. 1, 62d cpv. 3)

Nota per il titolo

Elenco dei principi attivi ai quali può essere applicata la procedura semplificata²

² Non pubblicato nella RU. L'elenco può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 1. La versione in vigore è quella del 1° marzo 2018

Allegato 2

(art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 3, 10 cpv. 1, 11 cpv. 2 e 3, 22, 31 cpv. 1, 62 cpv. 2, 62a cpv. 4 e 62c cpv. 1)

Nota per il titolo

Elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati³

³ Non pubblicato nella RU. L'elenco dell'Unione può essere consultato gratuitamente all'indirizzo www.anmeldestelle.admin.ch > Temi > Diritto in materia di prodotti chimici e guide > Diritto in materia di prodotti chimici > Ordinanza sui biocidi > Allegato 2. La versione in vigore è quella del 1° marzo 2018.

